



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 25/09/2013.

Comune di Palmanova. Motivato avviso in tema di corretta contabilizzazione di un lascito testamentario e conseguente destinazione alla spesa.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2013/INPR dell' 8 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2013;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2013 dell'8 gennaio 2013, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Palmanova, con la nota del 5 agosto 2013, prot. n. 14.486, acquisita in data 9 agosto 2013 al n. 2873 del protocollo della Sezione, volta a conoscere l'avviso della Sezione in merito alla corretta iscrizione in bilancio di una somma di denaro acquisita dall'Ente a seguito di un lascito testamentario, nonché in merito all'individuazione di forme di investimento che risultino compatibili con i principi del Patto di stabilità a competenza mista;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 38 del 9 settembre 2013 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA la successiva ordinanza n. 39 del 24 settembre 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 25 settembre 2013 alle ore 9,00, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 25 settembre 2013 il relatore, Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente sopraindicato ha rivolto alla Sezione una pluralità di quesiti in materia di corretta contabilizzazione e conseguente corretto utilizzo di una somma di denaro acquisita dall'Ente medesimo a seguito di un lascito testamentario.

Precisamente, l'Ente espone quanto segue:

- il medesimo risulta essere beneficiario di un'eredità testamentaria di circa 200.000,00 euro, da destinare a "opere di bene", come da volontà espressa dal *de cuius*. La somma verrà incassata in unica soluzione nel corso dell' e.s. 2013 e l'Amministrazione ritiene di utilizzarla in modo differenziato, ovvero, per una quota (pari a 50.000,00 euro) in parte corrente, per sostenere situazioni di disagio sociale, per la rimanente parte in conto capitale per un'opera immobiliare a sostegno delle categorie deboli, in accordo con altri Enti e associazioni.

In considerazione di ciò il Comune chiede come possa iscriversi in bilancio la somma *de qua*, nonché se la stessa – in tutto o in parte - possa essere investita per l'acquisto di titoli di Stato; se, una volta disinvestita, alla scadenza del titolo, possa essere reinvestita in parte corrente. A tal proposito l'Ente manifesta la preoccupazione se la somma non utilizzata o non reinvestita, qualora costituisca avanzo di amministrazione, sia pure vincolato, possa

comportare un peggioramento dell'obiettivo del Patto di stabilità.

Il Comune istante pone poi un ulteriore quesito sempre ruotante intorno alla possibilità di utilizzazione di fondi rivenienti la loro origine dalla vendita di un lascito testamentario (*rectius* dei beni -non meglio definiti- acquisiti attraverso un lascito testamentario), e cioè, qualora risulti destinatario di un contributo regionale in conto capitale per la costruzione di un immobile di pubblica utilità, per il quale sono disponibili anche fondi comunali, se può ricevere in pagamento, anche ratealmente e alle scadenze dei pagamenti relativi allo stato di avanzamento dell'opera, buoni del tesoro, accertando l'entrata ma suddividendo la spesa in più esercizi finanziari, ovvero, in subordine, se sia possibile ipotizzare una vendita con patto di riservato dominio.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.PI./2004 e 19/Sez.PI./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva"*

della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo".

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione nomofilattica, già attribuita alle SSRR, è stata di recente estesa dal legislatore statale alla Sezione delle Autonomie, con l'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012.

Tanto premesso, e fatte salve le più puntuali e approfondite valutazioni di merito che verranno di seguito articolate, in particolare con riferimento ai quesiti di cui alla lettera b) dell'istanza del Comune, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto afferisce a problematiche relative alla corretta contabilizzazione di entrate, nonché alle possibili

destinazioni in uscita delle somme introitate, impattando sugli equilibri di bilancio dell'Ente, nonché alla coerenza e conformità delle soluzioni di utilizzo proposte alle regole e ai principi del Patto di stabilità.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della "*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico*", non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

1. Il Comune istante pone una serie di quesiti inerenti alla corretta gestione, sia sul versante dell'entrata, sia su quello della spesa, relativamente a una erogazione a titolo di liberalità mortis causa, avente a oggetto una somma di denaro, pari a complessivi 200.000,00, della quale risulta beneficiario.

Riferisce l'Ente che la somma costituente oggetto del legato testamentario verrà incassata - in unica soluzione - nel corso dell'E.F. 2013 e che sulla stessa il *de cuius* ha impresso una generica destinazione a "opere di bene". L'Amministrazione ritiene di utilizzare detta somma in modo differenziato, ovvero, per una quota (pari a 50.000,00 euro) in parte corrente, per sostenere situazioni di disagio sociale, per la rimanente parte in conto capitale per un'opera immobiliare a sostegno delle categorie deboli, in accordo con altri Enti e associazioni.

In riferimento a tale vicenda il Comune pone una serie di quesiti, chiedendo innanzitutto come possa iscriversi in bilancio la somma *de qua*, nonché se la stessa - in tutto o in parte - possa essere investita per l'acquisto di titoli di Stato; nonché, ulteriormente, se, una

volta disinvestita, alla scadenza del titolo, possa essere reinvestita in parte corrente. A tale ultimo proposito l'Ente manifesta la preoccupazione se la somma non utilizzata o non reinvestita, qualora costituisca avanzo di amministrazione, sia pure vincolato, possa comportare un peggioramento dell'obiettivo del Patto di stabilità.

Il Comune istante pone poi un ulteriore quesito, sempre ruotante intorno alla possibilità di utilizzazione di fondi rivenienti la loro origine dalla vendita di un lascito testamentario (*rectius* dei beni -non meglio definiti- acquisiti attraverso un lascito testamentario), e cioè, se, qualora risulti destinatario di un contributo regionale in conto capitale per la costruzione di un immobile di pubblica utilità, per il quale sono disponibili anche fondi comunali, possa ricevere in pagamento, anche ratealmente e alle scadenze dei pagamenti relativi allo stato di avanzamento dell'opera, buoni del tesoro, accertando l'entrata ma suddividendo la spesa in più esercizi finanziari, ovvero, in subordine, se sia possibile ipotizzare una vendita con patto di riservato dominio.

1.1 Ritiene la Sezione che, per inquadrare correttamente la fattispecie oggetto del quesito dell'Ente, è necessario premettere brevemente quanto segue.

A seguito dell'atto di liberalità *mortis causa* si è determinata l'acquisizione da parte dell'Ente di un bene, che nel caso di specie è rappresentato da una somma di denaro, cui consegue un effetto incrementativo del patrimonio dell'Ente al quale, in virtù della gratuità dell'acquisto, non corrisponde il sorgere di un obbligo alla corresponsione di un corrispettivo.

Si tratta, in sostanza, di un effetto analogo a quello conseguente all'operare di tutti gli schemi negoziali caratterizzati dalla causa di liberalità, posti in essere sia, come nel caso considerato, per causa di morte, sia *inter vivos* e a titolo derivativo, come tipicamente accade allorché ci si trovi in presenza di un negozio donativo. Tale prospettata ricostruzione dell'acquisto, per come apprezzabile su un piano più propriamente civilistico, porta altresì a ritenere che il legato debba comunque qualificarsi come modale, in quanto sull'erogazione liberale è stata, sia pure in termini generici, impressa una destinazione vincolata, il che, come verrà più oltre chiarito, che non pare coerente con la soluzione prospettata dall'Ente nel senso di diversificare l'utilizzo delle somme così introitate, destinandole in parte a spese correnti e in parte a spese in conto capitale.

Fermo quanto sopra e passando a considerare gli aspetti più propriamente contabili che assumono rilievo nell'odierna vicenda gestionale, la Sezione ritiene che la soluzione più corretta sia quella di imputare l'entrata al Titolo IV del bilancio, denominata "Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti", categoria 5 "Trasferimenti di capitale da altri soggetti", che reca la codifica SIOPE 4511.

Tale soluzione si palesa conforme alla disciplina normativa in tema di struttura del bilancio degli EELL e di corretta classificazione in titoli delle poste in entrata e in uscita, in particolare contemplata dall'art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL-, nonché, per ciò che concerne la classificazione in categorie, dal D.P.R. n. 194/1996 ("*Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali*").

Dalla chiara classificazione, contenuta, in particolare, al comma 3 del richiamato art. 165 del TUEL, è agevole rilevare che anche dal punto di vista contabile la fattispecie su cui si interroga il Comune rientra tra le ipotesi di poste in entrata derivanti da "trasferimenti di capitale", mentre, quanto alla provenienza soggettiva, soccorre la chiara lettera dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 194/1996, che, alla categoria "05", contempla i "*Trasferimenti di capitale da altri soggetti*".

Coerente con tale ricostruzione, basata su dati normativi, è poi la circostanza che anche nel glossario dei codici gestionali gli acquisti a titolo gratuito degli Enti, derivanti da erogazioni di privati e i cui proventi siano da destinarsi al finanziamento di spese di investimento (quali, tipicamente, i lasciti testamentari o le liberalità donative) sono ascritti, appunto, alla categoria sopracitata.

1.2 Ciò posto con riferimento alla contabilizzazione in entrata delle poste attive di che trattasi, ci si deve ora soffermare sulle problematiche afferenti alle possibilità di utilizzazione in uscita delle risorse così introitate dal Comune, in particolare per ciò che riguarda la possibilità di finanziare con parte di tali risorse spese di natura corrente. A tal proposito soccorre il riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 162 del più volte richiamato D.Lgs. n. 267/2000-TUEL, che, seppure al comma 2 prevede che "*il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese*", tuttavia, al successivo comma 6 stabilisce che "*le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge*".

Da ciò deriva che, in sostanza, che, mentre le entrate correnti possono finanziare spese sia di parte corrente che in conto capitale, le entrate di carattere straordinario possono finanziare esclusivamente spese in conto capitale o la restituzione di prestiti, salve le ipotesi-derogatorie- previste per legge.

Ora, con riguardo a tale ultimo profilo, deve ritenersi fortemente dubbia la riconducibilità del lascito testamentario tra le ipotesi derogatorie che il citato comma 6 dell'art. 162 prevede quale eccezione di fonte esclusivamente legale al generale divieto di finanziamento di spese di parte corrente con entrate straordinarie di parte capitale.

A tali considerazioni deve altresì aggiungersi che, secondo le pur scarse acquisizioni notiziali desumibili dalla prospettazione dell'Ente richiedente, il legato testamentario reca comunque una destinazione a "opere di bene", che sia pure nel linguaggio atecnico usato dal privato benefattore, vale a imprimere un vincolo di destinazione alla somma donata.

1.3 Quanto, poi, alla richiesta del Comune circa le possibilità di investimento temporaneo dell'erogazione in denaro, in particolare in titoli di Stato, deve ricordarsi che questa Corte si è già espressa sulle tematiche inerenti il reimpiego temporaneo delle giacenze di cassa non previste da apposita disciplina normativa, ma comunque consentite se e in quanto non comportino una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio e costituiscano comunque un'alternativa più

vantaggiosa rispetto al deposito presso il conto del tesoriere (cfr., in particolare, sez. reg. le Veneto, delib.n.40/2009/PAR).

Posto che, ordinariamente, il fenomeno della giacenza di cassa corrisponde a disallineamenti temporali tra riscossioni e pagamenti, deve osservarsi che la c.d. gestione attiva della liquidità depositata presso il tesoriere (*cash management*), resa possibile a partire dal 1 gennaio 2009 per tutti gli EELL a seguito dell'estensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 per effetto dell'art. 77-*quater* del D.L. 112/2008, comporta l'impiego temporaneo di tali somme al fine indefettibile di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria.

In altri termini, l'impiego delle giacenze di cassa deve avvenire per fini remunerativi per l'Ente locale, ovvero con garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere, circostanza, quest'ultima, sulla quale si richiama l'attenzione dell'Ente, anche in considerazione della misura del tasso lordo annuo (pari al 3,71%) che il deposito di Tesoreria frutterebbe al Comune, secondo quanto riferito dal medesimo nel testo del quesito.

2. Passando ora a considerare le ulteriori questioni poste dall'Ente (in particolare al punto b) del quesito), deve osservarsi che non è agevole comprendere la concreta fattispecie gestionale rispetto alla quale sussistono i dubbi dell'Ente. Per altrettanto, deve osservarsi che nella esposizione di cui alla richiamata lett. b) pare, per un verso, adombrarsi l'eventualità di una mera eccedenza (temporanea) di liquidità, rispetto alla quale possono richiamarsi i principi enucleati più sopra con riguardo alla possibilità e ai limiti in cui sono state ritenute ammissibili forme di gestione temporanea della liquidità di cassa; per altro verso l'eventualità - di segno contrario - della possibilità di ricorso a forme e schemi negoziali tipici e atipici, a causa mista, anche in collegamento tra loro, comunque connotati da un profilo causale riconducibile alla finalità di finanziamento, che ordinariamente ricorrono in ipotesi in cui si registrano difficoltà di reperimento della provvista finanziaria necessaria all'acquisizione di un bene.

Con riguardo a tale ultimo profilo osserva la Sezione di avere già formulato indirizzi interpretativi sulla possibilità e sui limiti del ricorso, da parte di un Ente comunale, a negozi di diritto privato, anche in collegamento tra loro, con causa mista di trasferimento del diritto di proprietà e di finanziamento.

A tali indirizzi, in quanto compatibili con l'odierna vicenda gestionale e fermo restando quanto più sopra si è chiarito con riguardo alle problematiche più strettamente concernenti la gestione dei lasciti testamentari, la Sezione ritiene di poter fare rimando (vd. delib. FVG/10/2013/PAR).

In ultimo e in termini più generali, la Sezione reputa necessario richiamare l'attenzione dell'Amministrazione richiedente sulla circostanza che, in sede di concreto impiego delle risorse da parte del Comune, il rispetto delle regole contabili e dei principi di sana gestione non può subire deroghe o eccezioni giustificate dalla natura o provenienza, ancorché privata, delle risorse medesime, e ciò in considerazione della *vis* attrattiva esercitata dallo statuto pubblicitario dell'Ente.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Palmanova;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2013.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 28 ottobre 2013.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli